

(N. 1615)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1951 (N. Stampato N. 1096)*

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI e PIERANTOZZI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 MARZO 1951

**Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato  
licenziati per motivi politici.**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 ed al terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso.

Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennità accessorie al predetto personale decorrerà dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo seguente.

#### Art. 2.

Potranno godere dei benefici della presente legge tutti gli interessati che, trovandosi nelle previste condizioni, ne facciano richiesta entro due mesi dalla data di pubblicazione della medesima. Le domande già presentate saranno ritenute valide.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**